Novembre

2009

Studio di Consulenza Legale Aziendale e Tributaria
BATTAGLIONI

Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di novembre pag. 2
- Versamento degli acconti di novembre (*contiene check list di ricalcolo dell'acconto su base previsionale*) pag. 5
- Modello telematico Eas - scadenza rinviata al 15 dicembre 2009, nuovi esoneri e casi di compilazione semplificata pag. 8
- Rimborso delle maggiori imposte versate per mancata deduzione dell'Irap pag.12
- Il trattamento fiscale degli omaggi pag.14
- La sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese pag.18
- Versamento saldo Ici 2009 pag.20
- Agevolazione Tremonti – *ter*; nuove precisazioni pag.22
- I chiarimenti del Fisco sullo Scudo fiscale pag.26
- Ulteriori modifiche per fruire della detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica pag.28
- Aggiornamento e stampa dei libri contabili pag.30

Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 novembre al 15 dicembre 2009 pag.32

PEC

Entro il 29 novembre scatta l'obbligo di posta elettronica certificata per i professionisti

Si ricorda che, ai sensi del D.L. n.185/08, i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con leggi dello Stato hanno tempo fino al prossimo 29 novembre 2009, per comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi di appartenenza il proprio indirizzo di PEC; a loro volta, gli Ordini e i Collegi pubblicheranno in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalla P.A., i dati identificativi degli iscritti, con il relativo indirizzo di posta.

Si invitano i Signori lettori a consultare l'informativa inviata il mese scorso.

REDDITO DI IMPRESA

Opere ultrannuali: crediti per il committente, rimanenze per l'appaltatore

Ai fini delle imposte dirette, nell'ipotesi di contratto di appalto i costi si considerano sostenuti dal committente e i ricavi si considerano conseguiti dall'appaltatore alla data di accettazione senza riserve dell'opera compiuta ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione definitiva degli stessi. I pagamenti eseguiti dal committente a titolo di acconto, così come le ritenute a garanzia della corretta realizzazione dei lavori e degli adempimenti contributivi, non concorrono in alcun modo alla formazione del risultato economico dell'esercizio, in quanto rappresentano operazioni finanziarie che determinano semplici rapporti di debito e credito tra le due parti contraenti. Occorre tuttavia precisare che i corrispettivi liquidati in via provvisoria a fronte di stati di avanzamento lavori, pur rivestendo in senso lato la natura di acconti, assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito dell'appaltatore in quanto concorrono alla valutazione delle "rimanenze".

A seguito del collaudo di esito positivo, che generalmente avviene in periodi d'imposta successivi rispetto alla liquidazione provvisoria, per l'appaltatrice assumerà rilevanza fiscale il costo dell'intera opera consegnata, pari alle somme complessivamente liquidate in via provvisoria, al lordo delle ritenute.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.260/09)

IVA

Per i *broker* assicurativi consulenza, gestione sinistri e recupero danni sono esenti

Sono attratte nell'art.10, n.9, del DPR n.633/72 sia le attività di consulenza e assistenza finalizzate all'attività di presentazione e proposta di prodotti assicurativi, sia quelle di collaborazione nella gestione o nell'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. La risoluzione richiama la precedente n.77/E/98, attraverso la quale l'Amministrazione Finanziaria aveva già avuto modo di chiarire l'esenzione dal tributo per le attività di intermediazione nel settore assicurativo, che si concretizzano in ipotesi contrattuali comportanti, comunque, un'interposizione nella circolazione dei beni e dei servizi (quali, ad esempio, il mandato, l'agenzia e la mediazione).

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.267/09)

Operazioni a premio, l'imposta sostitutiva segue le regole Iva

I soggiorni in albergo, i biglietti aerei o i pacchetti turistici offerti in regalo con la formula dell'operazione a premio scontano un'imposta sostitutiva del 20%, da versare entro i termini previsti dalla disciplina Iva. L'Agenzia delle Entrate ha sciolto i dubbi sul trattamento fiscale di un'iniziativa promozionale che premia i titolari di una carta di credito a seguito dell'accumulo di punti per il suo utilizzo. In particolare, l'Amministrazione precisa che il momento giusto per determinare il termine di versamento dell'imposta, a carico dell'organizzatore, è quello in cui, secondo i principi generali dell'Iva, può considerarsi effettuata la prestazione di servizio: pertanto, l'imposta sostitutiva sulle manifestazioni a premio deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di acquisto dei servizi costituenti i premi o, se precedente, di emissione della relativa fattura.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.261/09)

SCHEDA DI TRASPORTO

Nel caso di trasporto di rifiuti non è richiesta la scheda di trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato dal formulario previsto dall'art.193 del D.Lgs. n.152/06. A decorrere dal 19 luglio 2009, in relazione all'attività di autotrasporto di merci per conto terzi, è stato previsto l'obbligo di consegnare al vettore la c.d. scheda di trasporto (vedasi Circolare n.8/09). Il formulario, che va numerato e vidimato preventivamente dalla Camera di Commercio della provincia in cui ha sede legale l'impresa, contiene gli stessi dati richiesti dalla scheda di trasporto circa il vettore, la tipologia e il peso della merce e i rispettivi luoghi di carico e di scarico. Pertanto, essendo i dati presenti sul formulario corrispondenti a quelli richiesti dalla scheda di trasporto, il Ministero ritiene che il formulario dei rifiuti rientri nella nozione di documentazione equipollente alla scheda di trasporto.

(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, circolare n.140/09)

DICHIARAZIONI CATASTALI

Dal 19 ottobre 2009 attiva la nuova procedura Docfa 4

Dal 19 ottobre 2009, per la dichiarazione delle unità immobiliari al Catasto Edilizio Urbano, è disponibile la procedura Docfa (Documenti Catasto Fabbricati) nella versione 4. È previsto un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2010, durante il quale è consentita la presentazione di documenti di aggiornamento prodotti con la versione precedente 3.0. A decorrere dal 31 marzo 2010 sarà obbligatoria la procedura Docfa 4. Il *software* Docfa permette a geometri, architetti, ingegneri di compilare e presentare agli uffici tecnici erariali le dichiarazioni di accatastamento e di variazione dei fabbricati urbani.

(Agenzia del Territorio, provvedimento, 15/10/09)

CONTENZIOSO

Il condono tombale impedisce il recupero dell'Irap per il professionista

La Corte di Cassazione ha stabilito che il condono tombale preclude ogni diritto di proporre istanze di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata, compreso il rimborso dell'Irap. Secondo i giudici, infatti, ai sensi dell'art.9 della L. n.289/02, l'applicazione della chiusura delle liti fiscali pendenti comporta un effetto estintivo del giudizio, con conseguente impossibilità di richieste di rimborso. Alla luce di tale orientamento, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso proposto dall'Ufficio, ribadendo il principio secondo cui l'istanza di condono e l'istanza di rimborso delle imposte, relative alle annualità già oggetto di condono, non sono strumenti giuridici cumulabili.

(Corte di Cassazione, sent. n.21719/09)

COMUNICAZIONE UNICA

Chiarimenti sulla procedura per l'avvio dell'attività d'impresa

La disciplina relativa alla Comunicazione unica è in vigore dal 1° ottobre 2009 e prevede la trasmissione di un unico adempimento (valido per Camera di commercio, Inps e Inail) ai fini della nascita, della modifica o della cessazione di un'attività. La procedura, iniziata in modo sperimentale, seguirà un periodo transitorio di 6 mesi per diventare obbligatoria a partire dal 1° aprile 2010, quando la Comunicazione unica sostituirà ad ogni effetto di legge le attuali modalità di trasmissione della modulistica al Registro delle Imprese e agli altri Enti interessati. Per quanto riguarda l'applicazione della nuova procedura alle imprese artigiane, il Ministero dello Sviluppo economico sottolinea come tale ipotesi debba essere definita di intesa con le singole Regioni.

(Ministero dello Sviluppo Economico, nota n.85801/09)

5 PER MILLE

Completata la ripartizione dei fondi del 5 per mille anno 2007

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che il Ministro delle Finanze, Giulio Tremonti, ha sbloccato i fondi del 5 per mille 2007 in favore degli enti del volontariato e della ricerca scientifica e sanitaria. La suddivisione tiene conto delle diverse modifiche normative che, tra l'altro, hanno riaperto i termini per l'invio delle dichiarazioni sostitutive per gli enti del volontariato fino al 2 febbraio 2009 e hanno fissato i requisiti di ammissione per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno potuto presentare le domande fino al 16 maggio 2009. La somma complessiva messa a disposizione è stata pari a 373,5 milioni, per una platea di 24.417 beneficiari. L'elenco degli enti ammessi con l'indicazione delle scelte effettuate da parte dei contribuenti è disponibile sul **sito *web***.

(Agenzia delle Entrate, comunicato, 28/10/09)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI SETTEMBRE 2009

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di settembre 2009, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 135,4. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a -0,3%.

(Istat, comunicato, 15/10/09)

CONTRIBUTI VOLONTARI

Contributi volontari dei giornalisti: pronto il nuovo codice

Con risoluzione n.264 del 28 ottobre è stato istituito il codice "G008" per il versamento dei contributi volontari dovuti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani. Il nuovo codice potrà essere utilizzato in sede di compilazione del modello "F24-Accise", disponibile sul sito web delle Entrate.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.264/09)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: VERSAMENTO DEGLI ACCONTI DI NOVEMBRE

Il prossimo **30 novembre** è il termine ultimo per il versamento della seconda (o unica) rata di acconto, delle imposte dei redditi (Irpef, Ires), dell'Irap, e, per chi ne fosse obbligato, dei contributi previdenziali Inps (IVS e gestione separata).
Le regole per quantificare la misura dell'acconto, che variano a seconda del tipo di contribuente, sono riassunte nello schema che segue:

MODELLO	*Imposta*	Acconto totale	Rata unica - esenzioni	Secondo acconto
Unico Società di capitali	***Ires***	100%	In unica soluzione se il versamento della prima rata non supera €103 (ossia il 40% di 257,52)	**60%** di quanto dovuto in totale (il 40% di quanto dovuto è stato versato insieme al saldo delle imposte 2008)
	Irap	100%	In unica soluzione se il versamento della prima rata non supera €103 (ossia il 40% di 257,52)	
Unico Società di persone	***Irap***	99%	Non dovuto se inferiore a €51,65 In unica soluzione se il versamento della prima rata non supera €103 (ossia il 40% di 257,52)	
Unico Persone fisiche	***Irpef***	99%	Non dovuto se importo di RN31 non è superiore a € 52. In unica soluzione se l'acconto non supera €257,52 (RN31 max €260)	
	Irap	99%	Non dovuto se inferiore a €51,65 In unica soluzione se il versamento della prima rata non supera €103 (ossia il 40% di 257,52)	

Gli acconti relativi alle imposte (Ires, Irpef, Irap) possono essere determinati, come noto, sulla base di uno dei seguenti metodi:

metodo **storico**	metodo **previsionale**
che prevede la determinazione dell'acconto sulla base del risultato dichiarato per il periodo d'imposta 2008;	che prevede la determinazione dell'acconto sulla base delle (minori) imposte che si presume di dover versare con riferimento al periodo d'imposta in corso (2009).

Si ricorda che tra i soggetti che non devono versare acconti ci sono, oltre a chi non ha avuto redditi nell'esercizio precedente (come, ad esempio, i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2009) o non ha presentato la dichiarazione precedente, in quanto non obbligato, anche chi non avrà sicuramente redditi nel 2009 o ha certezza di non dover versare imposte.
Inoltre, sono esonerati dal versamento anche gli eredi dei contribuenti deceduti fra il 1° gennaio 2009 e il 30 novembre 2009, per i redditi del *de cuius*.

Acconto su base previsionale
Nel caso in cui la clientela, che si tratti persone fisiche o società, prevedesse di avere una minore imposta da versare per il 2009, con la dichiarazione da presentare il prossimo anno, e ritenesse opportuno determinare l'acconto sulla base **del metodo previsionale** dovrà esplicitamente farne richiesta allo Studio. Minori imposte possono derivare non solo da minori redditi, ma anche, ad esempio, come effetto di maggiori o nuovi oneri deducibili, maggiori detrazioni, variazioni significative nelle ritenute d'acconto subite.
I contribuenti che si avvalgono della *c.d. "Tremonti-ter"*, relativamente alla detassazione degli investimenti in nuovi macchinari e nuove attrezzature, **non devono tener conto**, ai fini del calcolo degli acconti, degli effetti derivanti dalla predetta agevolazione.

In altre parole, poiché l'agevolazione si applica solo ed esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte derivanti da Unico, i soggetti interessati devono calcolare gli acconti come se non dovessero usufruire dell'agevolazione (ciò vale anche nel caso in cui decidessero di applicare il metodo di calcolo degli acconti "previsionale").

È in ogni caso opportuno ricordare che, in tutti i casi in cui il versamento ricalcolato risultasse insufficiente (tale verifica verrà fatta in sede di compilazione del prossimo modello Unico 2009, quando sarà determinata l'imposta effettivamente dovuta), sulla differenza sono dovute le **sanzioni nella misura del 30%;** sarà poi comunque possibile regolarizzare il versamento grazie al ravvedimento operoso.
In considerazione di tutte le variabili che vanno ad incidere sulla rideterminazione dell'acconto, è quindi **consigliabile** il **ricalcolo** solo alla clientela che prevede una **sensibile riduzione del reddito** per il periodo d'imposta 2009 ovvero nel caso in cui siano stati sostenuti **rilevanti oneri** che danno diritto ad una deduzione/detrazione (es: spese mediche, recupero del patrimonio edilizio con detrazione 36% ovvero interventi di risparmio energetico 55%, ecc).
La clientela interessata, dovrà, entro e non oltre la data del **……. / …. / …..** inviare apposita richiesta di rideterminazione tramite il modello riportato di seguito.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

CHECK LIST DI RICALCOLO DELL'ACCONTO SU BASE PREVISIONALE

Il sottoscritto _____ per sé / per conto della società _____ dal medesimo rappresentata (*cancellare l'ipotesi che non interessa*), nel corso dell'anno 2009 prevede di essere debitore di una minore imposta in relazione alle seguenti circostanze:

➲ Reddito stimato per il 2009 (*indicare, barrando la casella, se si tratta di reddito effettivo o minor quota di reddito rispetto al 2008*): ▸ redditi da fabbricati ▸ redditi lavoro dipendente ▸ redditi lavoro autonomo ▸ reddito di impresa ▸ redditi da partecipazione ▸ redditi di capitale ▸ redditi diversi	[_] effettivo [_] minore [_] effettivo [_] minore [_] effettivo [_] minore [_] effettivo [_] minore [_] effettivo [_] minore [_] effettivo [_] minore [_] effettivo [_] minore	€ _____ € _____ € _____ € _____ € _____ € _____ € _____
➲ Ritenute subite stimate per il 2009 *(indicare, barrando la casella, se si tratta di ritenute effettive o minor quota di ritenute rispetto al 2008*):	[_] effettive [_] minori	€ _____
➲ Oneri deducibili stimati per il 2009: ▸ contributi previdenziali e assistenziali ▸ assegni periodici corrisposti al coniuge ▸ previdenza complementare ▸ …… ▸ ……		€ _____ € _____ € _____ € _____ € _____
➲ Oneri detraibili stimati per il 2009: ▸ spese sanitarie ▸ interessi passivi ▸ spese di istruzione ▸ ristrutturazioni edilizie 36% ▸ riqualificazione energetica 55% ▸ …… ▸ ……		€ _____ € _____ € _____ € _____ € _____ € _____ € _____
➲ Altro (specificare): - …… - …… - …… - …… - …… - …… - ……		€ _____ € _____ € _____ € _____ € _____ € _____ € _____

Data ……/ ….. / …….. Firma

……..……

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: MODELLO TELEMATICO EAS - SCADENZA RINVIATA AL 15 DICEMBRE 2009, NUOVI ESONERI E CASI DI COMPILAZIONE SEMPLIFICATA

Dopo le anticipazioni fornite con i Comunicati Stampa del 30 settembre e del 15 dicembre, è il Comunicato del 29 ottobre ad annunciare la proroga al 15 dicembre 2009 della scadenza del termine di prima presentazione del nuovo modello Eas rivolto agli enti di tipo associativo.
È con il **Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2009** che viene spostato ufficialmente al 15.12.09 l'originario termine del 30.10.09 fissato dal precedente Provvedimento direttoriale del 2 settembre.
In pari data (29 ottobre), l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la **C.M. n.45/E/09**:

- fornendo, da un lato, gli attesi chiarimenti che vanno ad integrare le istruzioni alla compilazione dei numerosi punti che compongono il modello Eas;
- e, dall'altro, specificando la natura e gli effetti della nuova comunicazione, inserendo nuove ipotesi di esonero e di compilazione ultra semplificata per le associazioni già iscritte in pubblici registri.

Natura ed effetti della comunicazione
Viene precisato che gli enti associativi che non adempiono nei termini all'onere della comunicazione, non possono fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva di cui ai richiamati art.148 del Tuir e 4 del DPR n.633/72.
Il mancato invio del modello, quindi, determina l'impossibilità di applicare le agevolazioni fiscali ivi previste.

Soggetti esclusi dall'obbligo di presentazione del modello
La norma istitutiva dell'obbligo (art.30 D.L. n.185/08) prevede tre categorie di soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione del modello, e precisamente:

1	associazioni pro-loco che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. n.398/91;
2	associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale;
3	organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri regionali di cui all'art.6 della L. n.266/91, che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995.

Relativamente all'ipotesi di esonero di cui al punto 2., la C.M. n.45/E (ribadendo quanto già affermato con la C.M. n.12/E/09) ha precisato che la stessa non riguarda "*le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché "decommercializzate" ai fini fiscali ai sensi degli articoli 148, comma 3, del Tuir e 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n.633*".

L'ipotesi di esonero, di cui al citato punto 2, riguarda unicamente le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro Coni che percepiscono unicamente quote associative (e cioè le somme di cui al co.1 dell'art.148 del Tuir).
Tutte le altre associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro Coni, quindi, devono compilare e trasmettere il modello, seppur nella forma ultra semplificata di cui si dirà in seguito.
La C.M. n.45/E/09, inoltre, nel fornire chiarimenti circa l'ambito soggettivo di applicazione del nuovo obbligo, evidenzia alcune situazioni di esclusione dal nuovo obbligo per mancanza dei presupposti, che si riportano nella tabella che segue.

Soggetto escluso	Motivazione
Fondazioni	Sono enti che non hanno natura associativa
Enti di diritto pubblico	L'obbligo riguarda solo le associazioni di carattere privato
Fondi pensione e altri enti	Sono enti destinatari di una specifica disciplina fiscale diversa da quella degli artt.148 Tuir e 4 DPR n.633/72
Enti associativi commerciali	Non possono accedere alla disciplina agevolata degli artt.148 Tuir e 4 DPR n.633/72
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) iscritte all'anagrafe delle Onlus	Sono destinatarie di una specifica ed organica disciplina agevolativa
Onlus di diritto (art.10 co.8 D.Lgs. n.460/97) ▸ organizzazioni non governative L. n.49/87 ▸ cooperative sociali L. n.381/91 ▸ organizzazioni di volontariato art.6 L. n.266/91	Per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle individuate con D.M. 25 maggio 1995, è lo stesso art.30, D.L. n.185/08 a prevederne l'esonero
Onlus "parziali" (art.10 co.9 D.Lgs. n.460/97)	Laddove abbiano natura di enti associativi e fruiscano, per le attività diverse da quelle indicate all'art.10, co.1, lett.*a*), dell'anzidetto D.Lgs. n.460, del regime agevolativo recato dall'art.148 Tuir e art.4 DPR n.633/72 assolvono l'onere della comunicazione secondo le modalità semplificate di seguito descritte

Casi di compilazione ultra semplificata
La C.M. n.45/E evidenzia - richiamando le disposizioni contenute nello Statuto del contribuente - che per ragioni di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti si ravvisa l'opportunità di evitare inutili duplicazioni di comunicazione dei medesimi dati e notizie, nei casi in cui i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali siano già in possesso di un'Amministrazione pubblica.
In virtù di tale principio, vengono ammessi alla compilazione "semplificata" i soggetti di seguito elencati.

Tipologia di associazione	Pubblici registri
associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni	ai sensi dell'art.7 del D.L. n.136/04, convertito dalla L. n.186/04, (diverse da quelle espressamente esonerate dall'art.30 del D.L. n.185/08)
associazioni di promozione sociale	iscritte nei registri di cui alla L. n.383/00
organizzazioni di volontariato	iscritte nei registri di cui alla L. n.266/91, diverse da quelle esonerate dalla presentazione del modello

associazioni riconosciute (con personalità giuridica)	iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del DPR n.361/00
associazioni religiose	riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto
associazioni	riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
movimenti e i partiti politici	tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della L. n.2/97, o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo
associazioni sindacali e di categoria	rappresentate nel Cnel
associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni	risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali
istituti di patronato	che, ai sensi dell'art.18, co.2, della L. n.152/01, svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime
associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica	individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, destinatarie delle disposizioni recate dall'art.14 del D.L. n.35/05, convertito con modificazioni dalla L. n.80/05, e dell'art.1, co.353 della L. n.266/05

Tali soggetti, quindi, possono assolvere all'obbligo della comunicazione indicando nel modello solo i seguenti dati:

- primo riquadro contenente i dati identificativi dell'ente e del rappresentante legale;
- nel secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai seguenti righi:

Rigo 4	Dichiarazione "che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali"
Rigo 5	Dichiarazione "che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente"
Rigo 6	Dichiarazione "che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi"
Rigo 25	Dichiarazione "che l'ente opera prevalentemente nel seguente settore (…)"
Rigo 26	Dichiarazione "che l'ente svolge le seguenti specifiche attività (…)
Rigo 20	Dichiarazione "che l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità" e loro quantificazione: tale rigo va compilato solo dalle associazioni e società sportive dilettantistiche
Rigo 3	Dichiarazione "che l'ente ha personalità giuridica": va compilato, ovviamente, solo dalle associazioni riconosciute

Istruzioni alla compilazione del modello

La C.M. n.45/E, nella seconda parte, fornisce indicazioni operative in merito alle modalità compilative dei diversi righi che compongono il modello EAS.

I chiarimenti riguardano:

- sia i righi che formano oggetto di compilazione, anche da parte di coloro che accedono alle semplificazioni evidenziate in precedenza;
- sia quelli ulteriori, che dovranno compilare (non senza difficoltà) le associazioni (ad esempio di tipo culturale) che non essendo iscritte in pubblici registri debbono inviare il modello EAS completo di tutti i suoi 38 punti.

L'attesa indicazione di carattere generale fornita dalla circolare in merito al momento a cui riferirsi per la compilazione è il seguente "*i dati e le notizie richiesti si riferiscono, ove non diversamente indicato dal modello, al momento di presentazione dello stesso*".

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti. ***firma***

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RIMBORSO DELLE MAGGIORI IMPOSTE VERSATE PER MANCATA DEDUZIONE DELL'IRAP

Il decreto "anticrisi" n.185/08, come noto, ha introdotto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 la parziale deducibilità dell'Irap, ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires), per la parte che colpisce il costo del lavoro e gli oneri per interessi sostenuti dalle imprese e dai professionisti, in quanto componenti negativi generalmente non ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione da assoggettare al tributo regionale.
La deduzione, forfetariamente determinata nella misura del 10% dell'Irap versata, può essere fatta valere anche per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008. In tal caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione dell'Irap.
La data di presentazione telematica delle istanze di rimborso è stata inizialmente fissata al 12 giugno, poi prorogata:

- una prima volta, al 14 settembre 2009 (Provvedimento del 12/06/09);
- a data da definirsi (comunicato stampa del 2/09/2009).

Con il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2009**, è stato quindi stabilito che la trasmissione telematica delle istanze di rimborso sarà effettuata su base regionale, in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, con tempistiche diverse e scaglionate, nell'ottica di "*evitare una concentrazione delle trasmissioni telematiche nelle prime ore di avvio della procedura, con potenziali difficoltà tecniche di gestione*".

La nuova procedura, nell'intenzione dell'Amministrazione Finanziaria, consentirà di utilizzare con la massima tempestività le risorse finanziarie disponibili, garantendone contestualmente anche un'equa ripartizione. Il Provvedimento del 28/10/09, in particolare, fissa:

- i termini iniziali;
- le modalità di liquidazione dei rimborsi;
- e i termini finali.

In ordine **ai termini iniziali**, nella tabella che segue si riportano le varie date di decorrenza, che vanno dal **17 novembre all'11 dicembre 2009**, variabili in funzione delle diverse regioni:

Apertura del canale telematico	*Cluster* di appartenenza	Regione
Ore 12.00 di martedì 17/11/09	1	MOLISE – BASILICATA – CALABRIA
Ore 12.00 di giovedì 19/11/09	2	VALLE D'AOSTA – FRIULI-VENEZIA GIULIA – LIGURIA
Ore 12.00 di venerdì 20/11/09	3	MARCHE – ABRUZZO

Ore 12.00 di lunedì 23/11/09	4	TRENTINO-ALTO ADIGE – UMBRIA – SARDEGNA
Ore 12.00 di martedì 24/11/09	5	TOSCANA
Ore 12.00 di mercoledì 25/11/09	6	PUGLIA
Ore 12.00 di giovedì 26/11/09	7	PIEMONTE
Ore 12.00 di venerdì 27/11/09	8	SICILIA
Ore 12.00 di lunedì 30/11/09	9	EMILIA ROMAGNA
Ore 12.00 di martedì 1/12/09	10	VENETO
Ore 12.00 di mercoledì 2/12/09	11	LAZIO – persone fisiche
Ore 12.00 di giovedì 3/12/09	12	LAZIO – società
Ore 12.00 di venerdì 4/12/09	13	CAMPANIA – persone fisiche
Ore 12.00 di mercoledì 9/12/09	14	CAMPANIA – società
Ore 12.00 di giovedì 10/12/09	15	LOMBARDIA – persone fisiche
Ore 12.00 di venerdì 11/12/09	16	LOMBARDIA - società

Relativamente alle **modalità di liquidazione** dei rimborsi, è stabilito che:

- le istanze di rimborso si considerano presentate all'Agenzia delle Entrate secondo l'ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici determinato dal periodo di tempo intercorrente tra l'attivazione della procedura telematica (data variabile come da tabella precedente) e l'invio della stessa, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la trasmissione;
- nel caso di trasmissione in data e ora antecedente a quella prevista, alle istanze contenute nel relativo flusso informativo viene assegnata, per la regione di riferimento, l'ultima posizione dell'ordine sopra citato;
- per le istanze pervenute entro le ore 24:00 del sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica, l'Agenzia provvede, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d'imposta più remoti e, nell'ambito del medesimo periodo d'imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo l'ordine di trasmissione, riferito a ciascuno degli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti;
- qualora le disponibilità finanziarie del 2011 non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d'imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all'annualità non completata, quelli relativi al primo periodo d'imposta interamente non pagato saranno erogati proporzionalmente rispetto all'ammontare complessivo dei rimborsi liquidati. In presenza di successivo incremento dei limiti di spesa, i pagamenti verranno integrati a saldo delle somme richieste.

Infine, con riferimento al **termine ultimo** entro il quale presentare l'istanza, il medesimo va individuato a seconda che il termine di 48 mesi previsto dalla norma scada nel periodo compreso tra il 29/11/08 e il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica (come da tabella), ovvero oltre il 60° giorno, come riepilogato nella tabella che segue:

Versamenti di imposta il cui termine di 48 mesi scade:	Presentazione istanza:
nel periodo compreso tra il 29/11/08 e il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica	**Entro 60 giorni dall'attivazione**
dopo il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica	**Entro 48 mesi (termine ordinario)**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI

Come ogni anno, l'avvicinarsi delle festività natalizie rappresenta l'occasione da parte di aziende e professionisti per effettuare omaggi nei confronti della propria clientela, fornitori o dipendenti.

L'acquisto dei beni da destinare ad omaggio

Sotto il profilo dell'imposizione diretta, occorre evidenziare che la disciplina degli omaggi ha subito importanti modifiche (vedi Legge finanziaria 2008) dal punto di vista delle imposte sui redditi, nella generalità dei casi efficaci a partire dal periodo d'imposta 2008:

- innalzamento del limite da €25,82 ad €50,00 entro il quale tali spese sono interamente deducibili (senza, peraltro, entrare nella verifica del limite previsto per le spese di rappresentanza);
- eliminazione della deduzione di 1/15 da ripartire in 5 quote annuali costanti e, quindi, per tali spese oltre il limite di €50,00, soggezione al generale limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.08.

Limiti di deducibilità previsti dal D.M. 19.11.2008

nel limite del 1,3%	fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;	**N.B.** La parte di spesa che eccedente tali limiti percentuali va considerata interamente indeducibile.
nel limite dello 0,5%	per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;	
nel limite dello 0,1%	per la parte eccedente i 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;	

Nessuna novità, invece, sotto il profilo Iva, nel quale gli omaggi di beni di valore imponibile inferiore ad €25,82 scontano la piena detrazione dell'Iva, mentre quelli di valore superiore a €25,82 sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell'Iva.

Lo sdoppiamento del limite previsto, rispettivamente, ai fini redditi (€50,00) ed ai fini Iva (€25,82), rende necessario prestare particolare attenzione alle diverse situazioni che in concreto si possono verificare, soprattutto per effetto generato dall'Iva indetraibile, che come è noto va ad incrementare il costo dell'omaggio ai fini delle imposte dirette.

ESEMPIO: Iva indetraibile / costo soggetto alle limitazioni del D.M. 19.11.08

Un'impresa omaggia ad un proprio cliente un bene del costo €42,00 + Iva 20% (€8,40): poiché l'imponibile è superiore ad €25,82, l'imposta è indetraibile e, quindi, deve essere sommata al costo. A questo punto il costo complessivo del bene (€50,40) risulta superiore al limite di €50 e, quindi, la sua deducibilità andrà verificata in base ai limiti previsti dal D.M. 19.11.08.

ESEMPIO: Iva indetraibile / costo deducibile

Un'impresa omaggia ai propri clienti n.100 beni - non oggetto di propria produzione o commercializzazione - di valore unitario pari ad €40,00 + Iva 20% (€8,00): poiché l'imponibile è superiore ad €25,82, l'imposta è indetraibile e, quindi, deve essere sommata al costo. Essendo però il costo unitario del bene comprensivo di Iva inferiore ad €50,00 (€40,00 + €8,00 = €48,00) risulta inferiore al limite di €50 e, pertanto, potrà essere considerato un omaggio interamente deducibile.

ESEMPIO: Iva detraibile / costo deducibile

Un'impresa omaggia ai propri clienti n.100 beni - non oggetto di propria produzione o commercializzazione - di valore unitario pari ad €25,00 + Iva 20% (€5,00): poiché l'imponibile è inferiore ad €25,82, l'imposta è interamente detraibile; essendo poi il costo unitario del bene inferiore ad €50,00 (€25,00) potrà essere considerato un omaggio interamente deducibile.

Spesso gli omaggi, in particolare in occasione delle festività natalizie e/o pasquali, consistono in **cesti o confezioni di generi alimentari**. In questo caso occorre risolvere due questioni:

- ai fini della verifica del limite come deve essere individuato il "costo" del bene?
- trattandosi di generi alimentari, per l'acquisto dei quali come è noto l'Iva è indetraibile, prevale la natura di "omaggio" o quella di "genere alimentare" ?

La corretta soluzione fornita dall'Agenzia delle Entrate è la seguente:

il computo dei limiti indicati in precedenza deve essere fatto con riferimento all'entità che rappresenta "l'omaggio" (nel nostro caso il "cesto natalizio"):	pertanto, rientreranno nella nozione di "omaggio" anche i singoli generi alimentari che compongo il cesto natalizio;
gli omaggi ("cesti natalizi") consistenti in prodotti alimentari (panettoni, dolci, vini, ecc.) perdono la loro specifica qualificazione e quindi ai fini Iva devono essere trattati allo stesso modo degli omaggi non alimentari (penne, agende, ecc.);	ciò sta a significare che, se tali beni sono destinati ad essere omaggiati e se di valore inferiore a €25,82, è possibile detrarre l'imposta sull'acquisto.

Nella generalità dei casi, il bene acquistato, per essere destinato ad "omaggio" (penna, calendario, cesto natalizio, ecc.), non è tra quelli la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa. Questo è sempre vero per coloro che prestano attività di servizi mentre non è altrettanto vero per coloro che svolgono attività di produzione o commercio di beni (si pensi, ad esempio, ad un rivenditore di televisori, che decide di omaggiare ai propri clienti proprio un televisore). In quest'ultimo caso, in particolare ai fini Iva, le regole sopra richiamate richiedono differenti procedure applicative che verranno di seguito esaminate.

Nell'ambito del **reddito di natura professionale**, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell'attività propria dell'impresa:

dal punto di vista delle imposte dirette	dal punto di vista dell'Iva
la deducibilità del costo sostenuto all'atto dell'acquisto, indipendentemente dal valore unitario del bene, è integrale fino al limite dell'1% dei compensi di periodo; oltre tale limite l'importo non risulta più deducibile;	vale invece quanto in precedenza affermato per le imprese che omaggiano i propri clienti con beni che non costituiscono oggetto della propria attività.

Nel caso in cui **destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell'impresa o del professionista**, dal punto di vista delle imposte dirette, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dall'imponibile al fine delle imposte dirette. Ciò a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.
Ai fini Iva, invece, occorre svolgere alcune considerazioni:

- l'acquisto di beni ceduti gratuitamente ai dipendenti la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, ecc.). Quindi, l'acquisto dei beni dà sempre origine alla detraibilità dell'imposta in quanto l'impresa non conosce a tale momento la destinazione futura del bene. Per la successiva cessione del bene, pertanto, andrà osservata una procedura analoga per certi versi a quella in precedenza descritta per le cessioni gratuite a favore di terzi: fattura con esercizio o meno della rivalsa, oppure, in alternativa, emissione di autofattura;
- nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, occorre segnalare come vi siano interpretazioni discordanti circa la detraibilità dell'imposta pagata sull'acquisto di tali beni; la tesi ministeriale è, comunque, quella della indetraibilità dell'imposta pagata in sede di acquisto. Conseguentemente, la cessione di tali beni è irrilevante ai fini Iva per cui non occorre emettere fattura (anche se, per le ragioni già richiamate in precedenza, è consigliabile ed opportuno emettere un documento di trasporto con la dicitura "cessione gratuita" ovvero "omaggio").

Conseguenze Iva e adempimenti relativi ai beni destinati ad omaggio

Beni che non formano oggetto di produzione o commercio da parte dell'impresa

In entrambe le ipotesi di acquisto sopra evidenziate (e quindi a prescindere dalla detraibilità o meno dell'Iva assolta all'acquisto), la cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell'attività propria dell'impresa è sempre irrilevante ai fini dell'Iva.

Trattandosi di operazione fuori campo Iva, non esiste alcun obbligo per il cedente di emettere fattura per la cessione gratuita. L'unica accortezza da adottare, valida principalmente al fine di scongiurare la presunzione di cessione onerosa da parte del Fisco, è quella di utilizzare un registro degli omaggi o in alternativa emettere un documento di consegna o trasporto (DDT), senza alcuna indicazione del valore dei beni, in cui indicare le generalità del destinatario e la causale del trasporto ("cessione gratuita" oppure "omaggio").

Beni che formano oggetto di produzione o commercio da parte dell'impresa

In taluni casi, ad essere destinati ad omaggio sono proprio i beni che costituiscono il "prodotto" dell'azienda erogante piuttosto che i beni che l'azienda commercializza.
Qui, la precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt'altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione ad omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate.
Il bene acquistato (o i costi relativi alla realizzazione dello stesso), infatti, quasi sempre vengono sotto il profilo fiscale gestiti come costi inerenti all'attività aziendale e, quindi, interamente deducibili ai fini redditi e interamente detraibili ai fini Iva. La conseguenza di tale (e lecito) comportamento si riflette nella successiva gestione "fiscale" dell'omaggio:

dal momento che all'acquisto/produzione non si è in grado di stabilire la loro esatta destinazione, la successiva cessione gratuita deve essere assoggettata ad Iva sulla base del valore normale del bene stesso. Spetterà poi all'azienda erogante decidere (ragioni di "eleganza" lo sconsigliano) se esercitare o meno la rivalsa nei confronti del soggetto omaggiato.

Si riporta di seguito una tavola sinottica che riassume la disciplina più frequentemente applicata, e cioè quella degli omaggi di **beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività tipica dell'impresa**.

<table>
<tr><th>SOGGETTI</th><th>TIPOLOGIA</th><th>IMPOSTE DIRETTE</th><th>IVA</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Da soggetti Imprenditori a Clienti/Fornitori</td><td>Beni di costo unitario inferiore o pari a €25,82</td><td>Spese per omaggi interamente deducibili</td><td>Acquisto: Iva detraibile
Cessione: Fuori campo art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72</td></tr>
<tr><td>Beni di costo unitario superiore €25,82 ma inferiore o pari a €50</td><td>Spese per omaggi interamente deducibili</td><td rowspan="2">Acquisto: Iva indetraibile
Cessione: Fuori campo art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
(C.M. n.188/E/98 sez. Iva quesito 2)</td></tr>
<tr><td>Beni di costo unitario superiore a €50</td><td>Spesa rappresentanza deducibile nei limiti fissati dal D.M. 19.11.08 (art.108 co.2 Tuir)</td></tr>
<tr><td>Da soggetti Imprenditori a Dipendenti</td><td>Qualunque bene</td><td>Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili</td><td>Acquisto: Iva indetraibile
Cessione: Fuori campo art.2 co.2 n.4) DPR n.633/72</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Da professionisti a chiunque</td><td>Beni di costo unitario inferiore o pari a €25,82</td><td rowspan="3">Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (art.54, co.5, DPR n.917/86)</td><td>Acquisto: Iva detraibile (vedi nota n.3)
Cessione: fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72</td></tr>
<tr><td>Beni di costo unitario superiore a €25,82 ma inferiore o pari a €50</td><td rowspan="2">Acquisto: Iva indetraibile
Cessione: fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72</td></tr>
<tr><td>Beni di costo unitario superiore a €50</td></tr>
</table>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

L'accordo raggiunto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'ABI e dalle Associazioni dei rappresentanti delle imprese lo scorso 3 agosto 2009, siglato in attuazione dell'art.5 co.3-*quater*, del D.L. n.78/09 (*c.d. decreto anticrisi*), permette alle piccole e medie imprese di richiedere alle banche ed agli intermediari interessati (comprese le società di *leasing*) aderenti alla convenzione:

la sospensione per **12 mesi**	del pagamento della quota capitale della rata dei mutui;
la sospensione per **12 mesi**	del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di *leasing* immobiliare;
la sospensione per **6 mesi**	del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di *leasing* mobiliare;
l'allungamento a **270 giorni**	delle scadenze del credito a breve termine (minore di 18 mesi), con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili;
un **apposito finanziamento**	finalizzato a supportare il rafforzamento patrimoniale delle imprese, per importo pari ad un multiplo dell'aumento di capitale versato dai soci.

Le domande possono essere presentate dalle imprese entro il 30 giugno 2010.

Condizioni soggettive per le imprese che vogliano accedere alla moratoria

Le piccole e medie imprese interessate alle misure previste nell'Avviso comune del 3 agosto 2009 devono avere:

- un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità;
- un fatturato annuo minore di €50 milioni (oppure un totale di attivo di bilancio minore di €43 milioni).

Tali requisiti devono essere riferiti alla singola azienda, senza considerare l'eventuale partecipazione a gruppi societari. Le PMI richiedenti, inoltre, devono essere residenti in Italia e provare la continuità e le prospettive economiche dell'azienda.

È stato stabilito che possano accedere alle iniziative le PMI che alla data del 30 settembre 2008 erano "*in bonis*" nei confronti della banca/intermediario a cui viene presentata la domanda e che alla data di presentazione della domanda di sospensione dei debiti non abbiano posizioni classificate come ristrutturate, in sofferenza, incagliate ovvero procedure esecutive in corso. La generica formulazione procedure esecutive in corso comprende tutte le procedure immobiliari e mobiliari sia su iniziativa della banca/intermediario sia su iniziativa di terzi.

L'impresa deve, inoltre, dichiarare di non usufruire sulle posizioni per le quali si chiedono i benefici dell'Avviso comune, di agevolazioni pubbliche nella forma del contributo in conto interessi o in conto capitale.

I mutui e i *leasing* oggetto della sospensione delle quote capitale

Possono beneficiare della sospensione:

- tutti i mutui di durata superiore a 18 mesi e un giorno stipulati prima del 3 agosto 2009;
- tutti i *leasing* finanziari (non quelli operativi) immobiliari e mobiliari stipulati prima del 3 agosto 2009.

L'impresa dovrà dichiarare di non avere rate scadute (non pagate o pagate parzialmente) da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora vi siano rate in mora scadute da non più di 180 giorni, la sospensione avrà effetto dalla prima delle rate rimaste impagate:

- durante la sospensione, l'impresa pagherà rate di soli interessi, al tasso contrattualmente pattuito;
- al termine, l'impresa rimborserà le quote capitali interessate dalla sospensione.

L'impresa potrà beneficiare dell'allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei *leasing* finanziari per un periodo pari a quello di sospensione, fatta salva la facoltà di chiedere il ricalcolo delle rate successive al pagamento delle quote capitale sospese in modo che la durata complessiva del mutuo/*leasing* non subisca variazioni.

Il *fac-simile* dell'istanza da presentare a banche e intermediari

L'Abi ha concordato con le associazioni d'impresa un modulo condiviso per la richiesta della sospensione dei debiti e delle operazioni di allungamento dei crediti oggetto di anticipazione da parte delle imprese interessate all'attuazione di uno o più punti dell'Avviso comune. Le banche e gli intermediari sono tenuti a fornire risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza. L'accettazione della domanda non può essere subordinata alla richiesta di ulteriori garanzie aggiuntive da parte degli istituti. Il *fac-simile* del modello è prelevabile dal **sito web**.

Nel modulo di domanda approvato, le imprese devono autocertificare "*di avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale*": ciò, il più delle volte, si tramuta nella richiesta da parte delle banche/intermediari di una documentazione aggiuntiva rispetto alla semplice compilazione della istanza.

Gli allegati richiesti mutano a seconda della banca/intermediario, affinché possa essere verificata la sussistenza dei requisiti richiesti:

- ultimi bilanci approvati dall'impresa richiedente;
- ultime dichiarazioni dei redditi dell'impresa richiedente;
- bilancio infrannuale fino alla data di presentazione dell'istanza.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: VERSAMENTO SALDO ICI 2009

Si ricorda alla gentile clientela dello Studio che durante il mese di dicembre scade il termine per il versamento del saldo Ici relativo al periodo d'imposta 2009: la scadenza è il **16 dicembre 2009**.

Le regole per la determinazione del saldo sono le consuete: si deve determinare l'imposta effettivamente dovuta per l'intero anno (quindi sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per il 2009), scomputando quanto già versato a titolo di acconto entro lo scorso 16 giugno. Tale acconto era stato calcolato quale 50% dell'imposta determinata sulla base delle situazione reale del 2009, ma applicando aliquote e detrazioni deliberate dai Comuni con riferimento all'anno 2008.
Non sono tenuti al versamento del saldo i clienti che hanno effettuato il versamento in unica soluzione a giugno (che quindi in quella sede hanno già versato l'intera imposta dovuta relativa al 2009). Possono, invece, versare l'imposta dovuta per il 2009 in unica soluzione entro il 16 dicembre i contribuenti non residenti.

Modalità di versamento
Il pagamento dell'Ici a favore di **tutti i Comuni** può essere effettuato attraverso il modello di versamento **F24**, eventualmente utilizzando in compensazione altri crediti erariali e contributivi, senza necessità di verificare che il Comune interessato abbia sottoscritto l'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.
Il modello F24 non è comunque l'unico strumento di pagamento a disposizione dei contribuenti, in quanto è stato precisato che rimane comunque possibile effettuare il versamento attraverso il tradizionale **bollettino** di versamento Ici ovvero utilizzando **altri metodi** stabiliti dal regolamento comunale (ad esempio, il versamento diretto in Tesoreria).

Immobili
Sono soggetti al tributo:

i terreni agricoli	sulla base del reddito dominicale rivalutato (ad eccezione di quelli ubicati nei comuni definiti "montani");
i fabbricati	sulla base della rendita catastale rivalutata (con esclusione di quelli esenti);
le aree edificabili	sulla base del valore venale (si ricorda che, ai sensi del D.L. n.223/06, in caso di modifiche al piano regolatore, tali modifiche si devono considerare ai fini fiscali sin dalla data dell'adozione da parte del Comune; sono irrilevanti i piani attuativi).

Variazioni intervenute nel corso del 2009
Si ricorda, infine, che sulla quantificazione dell'imposta dovuta incidono le seguenti variazioni:

Modificazioni relative all'*immobile*	Modificazioni relative alla *titolarità*
nuovi accatastamenti, frazionamenti, demolizioni, ristrutturazioni, inagibilità, fusioni o comunque altre variazioni che riguardino i fabbricati; variazioni di coltura che riguardino i terreni agricoli; variazioni di classificazione nel Piano Regolatore Generale del Comune dell'area edificabile;	cessioni o acquisizioni di immobili, cessazioni o costituzioni di diritti di usufrutto, uso o abitazione, ottenimento in concessione o in diritto di superficie di un terreno, sottoscrizione di un contratto di *leasing* immobiliare.

Sarà pertanto necessario fornire tempestivamente allo Studio la documentazione contenente le informazioni circa le variazioni intervenute nel corso dell'anno: impattano sul calcolo 2009 anche le variazioni intervenute nella prima metà del mese di dicembre.
Tali informazioni, oltre che per la quantificazione del versamento, saranno altresì necessarie per consentire allo Studio di predisporre, quando dovute, le opportune dichiarazioni da inoltrare ai Comuni nei quali sono situati gli immobili interessati.

Esenzione per l'abitazione principale

A decorrere dallo scorso periodo d'imposta sono esenti da Ici l'abitazione principale e le relative pertinenze (queste ultime nel limite di numero e tipologia previsto dal regolamento comunale), così come gli immobili assimilati (in particolare i fabbricati concessi in uso gratuito ai familiari, se il regolamento comunale prevede tale possibilità). Pertanto, i contribuenti che possiedono solo tali immobili non sono tenuti ad effettuate alcun versamento (come peraltro non erano tenuti al versamento in acconto).

L'esenzione non si applica:
- alle abitazioni di pregio di categoria catastale A/1 – A/8 e A/9;
- alle abitazioni tenute a disposizione in Italia dai cittadini italiani residenti all'estero.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: AGEVOLAZIONE TREMONTI – TER; NUOVE PRECISAZIONI

Lo scorso 27 ottobre, l'Agenzia delle Entrate ha finalmente emanato l'attesa circolare a commento della agevolazione che consente la detassazione del 50% degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature effettuati nel periodo dal 01.07.09 al 30.06.10.
Nella tabella che segue riportiamo i punti di maggiore interesse, pregando i gentili clienti di rivolgersi comunque allo studio prima della pianificazione di eventuali investimenti, al fine di verificare con estrema attenzione l'applicabilità del beneficio fiscale e la sua entità, poiché numerose sono le condizioni da rispettare e le verifiche da espletare.

Soggetti interessati	Rientrano nell'agevolazione tutti i soggetti che producono reddito di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica (ditta individuale, società di persone, società di capitali, società consortili, cooperative, enti che svolgono attività commerciale), dal regime contabile (ordinario o semplificato) e dalla applicazione di eventuali regimi particolari o forfetari di determinazione del reddito. Sono stati in particolare ammessi al beneficio: ▸ i contribuenti "minimi" esercenti attività d'impresa; ▸ i soggetti che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali; ▸ gli imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo e che si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito d'impresa; ▸ i soggetti esercenti attività agricole di allevamento in connessione con terreni insufficienti a produrre almeno un quarto del mangime necessario; ▸ i soggetti esercenti attività di coltivazione di prodotti vegetali per la parte eccedente il doppio della superficie adibita alla coltivazione stessa; ▸ i soggetti esercenti attività di trasformazione, conservazione, valorizzazione, commercializzazione e manipolazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, non inclusi nel D.M. 11.07.07; ▸ i soggetti esercenti attività di prestazione di servizi agro meccanici, anche se si è optato per la tassazione forfetaria; ▸ le persone fisiche e le società semplici, con riferimento all'attività agricola oltre i limiti previsti dall'art.32 del Tuir; ▸ le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola; ▸ i soggetti che hanno optato per il regime forfetario previsto dagli artt. da 155 a 161 del Tuir (*c.d. tonnage tax*). Tali soggetti devono essere residenti in Italia e possono avere iniziato la attività anche dopo la data del 01.01.09, purché prima del 30.06.10

<table>
<tr><td rowspan="6">Investimenti agevolabili</td><td>Modalità di acquisizione</td><td colspan="2">▸ acquisto diretto, anche con patto di riservato dominio;
▸ realizzo in economia;
▸ realizzo con appalto affidato a terzi;
▸ acquisizione con leasing finanziario (escluso il leasing operativo)</td></tr>
<tr><td>Soggetto venditore</td><td colspan="2">I beni possono essere acquistati da un venditore:
▸ italiano
▸ comunitario
▸ extracomunitario</td></tr>
<tr><td>Destinazione del bene</td><td colspan="2">Il bene agevolato non può essere destinato:
▸ ad essere incorporato in beni destinati alla vendita
▸ alla vendita diretta.
Non è richiesta la esplicita strumentalità.</td></tr>
<tr><td>Macchinari ed apparecchiature</td><td colspan="2">Per l’individuazione dei beni agevolabili è necessario che gli stessi rientrino nelle sottocategorie individuate dalla divisione 28 della classificazione Ateco 2007, indipendentemente dalla denominazione utilizzata dalla tabella</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Beni complessi</td><td>Inserimento in beni non appartenenti alla divisione 28</td><td>I macchinari e le apparecchiature della divisione 28, possono essere destinati ad essere inseriti in impianti e strutture già presenti in azienda, anche se queste ultime non sono riconducibili alla divisione 28</td></tr>
<tr><td>Dotazione di beni non appartenenti alla divisione 28</td><td>In sede di effettuazione di un nuovo investimento, è possibile agevolare anche beni non appartenenti alla divisione 28, purché rappresentino dotazione di beni inclusi nella divisione (ad esempio il computer per il funzionamento del macchinario)</td></tr>
<tr><td>Beni complessi promiscui</td><td>Se un bene complesso non appartenente alla divisione 28 contiene dei nuovi macchinari e nuove attrezzature, l’agevolazione spetta nei limiti del costo riferibile a questi ultimi</td></tr>
<tr><td>Requisito della novità</td><td colspan="2">Il bene è agevolabile alla condizione che non sia mai entrato in funzione presso soggetti terzi; il bene può essere stato esposto nello show room del venditore.
Nel caso di beni complessi:
▸ se realizzati in economia, possono essere impiegati beni usati purché non di prevalente entità rispetto al costo complessivo sostenuto
▸ se acquistati da terzi, possono essere impiegati beni usati purché il cedente attesti che il loro valore non è di prevalente entità rispetto al costo complessivo</td></tr>
<tr><td>Territorialità</td><td colspan="3">Gli investimenti devono essere allocati:
▸ nel territorio dello Stato;
▸ in un Paese europeo;
▸ in Islanda, Liechtenstein o Norvegia.
Se gli investimenti sono direttamente allocati in altri Paesi l’agevolazione non spetta, oppure decade se spostati in periodi successivi rispetto a quello di acquisto.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Importo dell'agevolazione</td><td colspan="2">

L'agevolazione ammonta al 50% del costo dell'investimento secondo il criterio di competenza, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito adottato (anche per i minimi).
Si considerano tutti i costi accessori necessari per l'utilizzo del bene nel processo produttivo.
L'Iva oggettivamente indetraibile, oppure indetraibile per pro rata pari a zero o per dispensa dagli adempimenti, si cumula con il costo.
Eventuali contributi riducono il valore dell'investimento.
Nel caso di attività promiscue (ad esempio, attività di allevamento oltre soglia, oppure ente che svolge attività istituzionale e commerciale), il valore agevolabile deve essere rapportato al "peso" dell'attività produttiva di reddito di impresa.

</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Momento di effettuazione degli investimenti</td><td>Acquisto diretto, anche con riservato dominio</td><td>

momento della consegna o spedizione;
se successivo, momento in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà (ad es., esistenza della clausola salvo prova o salvo collaudo con esito positivo)

</td></tr>
<tr><td>Servizi accessori</td><td>

data di ultimazione

</td></tr>
<tr><td>Irrilevanza di altri criteri</td><td>Non si applicano particolari criteri diversi da quelli generali, ad esempio:

soggetti che adottano gli Ias
contribuenti minimi che adottano il criterio di cassa

</td></tr>
<tr><td>Appalto</td><td>

vale il momento di ultimazione dei lavori
nel caso di utilizzo del meccanismo degli stati di avanzamento lavori, vale il momento della liquidazione in via definitiva del SAL (anche se la clausola è stata inserita successivamente all'originaria stipulazione del contratto)

</td></tr>
<tr><td>Beni realizzati in economia</td><td>

rilevano i costi sostenuti nel periodo di rilevanza (progettazione, materiali, manodopera diretta, ammortamento beni utilizzati, altri costi industriali direttamente impiegabili)
lo stesso criterio vale anche se le opere sono iniziate in periodi precedenti

</td></tr>
<tr><td>Leasing su bene esistente</td><td>

momento della consegna del bene
momento della effettuazione del collaudo, se prevista apposita clausola nel contratto

</td></tr>
<tr><td>Leasing su bene realizzato in appalto</td><td>

momento di liquidazione definitiva dei SAL da parte della società di leasing al soggetto appaltatore
se prevista clausola di prova e collaudo, momento di espletamento della verifica

</td></tr>
<tr><td>Conteggi</td><td colspan="2">

L'agevolazione vale solo ai fini Irpef o Ires e non ai fini Irap.
L'agevolazione spetta anche in caso di perdita (riportabile secondo le usuali regole del Tuir)
L'agevolazione non consente la riduzione previsionale degli acconti del periodo di effettuazione dell'investimento né di quello successivo
L'agevolazione comporta esposizione di variazione in diminuzione nel modello Unico

</td></tr>
<tr><td>Cumulo</td><td colspan="2">

La Tremonti ter è cumulabile con altre agevolazioni, purché le norme istitutive di queste ultime non prevedano specifici divieti.
A titolo esemplificativo, la Tremonti ter è cumulabile con il credito di imposta per le aree svantaggiate e con il credito di imposta per la ricerca e sviluppo; non è cumulabile con l'agevolazione per le spese di riqualificazione energetica (c.d. 55%)

</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="5">Casi di revoca</td><td rowspan="4">Fuoriuscita dall'economia di impresa del bene</td><td>▸ Cessione
▸ Destinazione a finalità estranee
▸ Dismissioni dipendenti dalla volontà dell'imprenditore</td><td>prima del secondo periodo successivo a quello dell'investimento (investimento del 2009 con detenzione minima sino al 31.12.10; investimento del 2010 con detenzione minima sino al 31.12.11);</td></tr>
<tr><td>Casi particolari</td><td>▸ Mancato riscatto del bene in leasing prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'investimento
▸ Cessione del contratto di leasing a terzi, prima del secondo periodo di imposta successivo a quello dell'investimento
▸ Risoluzione del contratto di acquisto con patto di riservato dominio, per inadempimento del compratore, prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'investimento</td></tr>
<tr><td>Casi che non configurano revoca</td><td>▸ Cessione del bene nell'ambito di operazione di lease back
▸ Furto del bene oggetto di investimento</td></tr>
<tr><td>Operazioni straordinarie</td><td>▸ Per fusioni, scissioni e trasformazioni omogenee non si configura revoca se il nuovo soggetto mantiene il bene per il periodo minimo
▸ Per donazioni o successioni mortis causa di aziende non si configura revoca se il nuovo soggetto mantiene il bene
▸ Per cessioni di azienda e conferimenti, non si configura revoca se il dante causa informa l'avente causa della esistenza di beni agevolati e l'avente causa assume l'impegno al mantenimento</td></tr>
<tr><td>Cessione a soggetti extra SEE</td><td colspan="2">▸ L'agevolazione è revocata se l'acquirente destina i beni ricevuti a stabilimenti collocati in Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo; in tal caso, per ogni cessione è necessario acquisire una dichiarazione in tal senso dall'acquirente
▸ La norma si applica per le cessioni avvenute entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento</td></tr>
<tr><td>Trasferimento dei beni in stabilimenti extra SEE</td><td colspan="2">La agevolazione è revocata anche quando il proprietario o il conduttore sposta il bene agevolato in strutture produttive fuori dalla Spazio Economico europeo, pur senza cessione a terzi</td></tr>
<tr><td>Effetto della revoca</td><td colspan="3">La revoca comporta l'esposizione di una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi, pari al minore tra:
▸ importo del corrispettivo (o il valore normale, in assenza di corrispettivo);
▸ importo originariamente agevolato (50% del valore dell'investimento) nei limiti di quanto effettivamente goduto (si pensi al caso della Tremonti – ter che genera perdite senza che le stesse siano state integralmente o effettivamente utilizzate).</td></tr>
</table>

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento necessario.

Cordiali saluti. ***Firma***

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: I CHIARIMENTI DEL FISCO SULLO SCUDO FISCALE

Si ricorda alla gentile clientela che il prossimo **15 dicembre 2009** scade il termine per il perfezionamento dello Scudo fiscale, istituto che consente di regolarizzare o rimpatriare attività finanziarie (denaro e titoli) e attività patrimoniali (oggetti d'arte, imbarcazioni, gioielli, immobili, ecc.) possedute all'estero tramite il versamento di una imposta straordinaria peri al 5% del valore dei beni indicato nella dichiarazione riservata. L'Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta per offrire il proprio parere su alcuni aspetti di tale istituto; di seguito si propone una breve tabella riepilogativa contenente solo i principali chiarimenti di interesse diffuso.

La materia ha evidenti aspetti tecnici di non semplice comprensione: la presente comunicazione ha infatti lo scopo principale di **sollecitare l'attenzione di coloro che possiedono beni all'estero. Lo Studio è a disposizione per la verifica dei requisiti necessari per accedere a tale istituto oltre che per l'analisi dei costi / benefici dell'operazione.**

Copertura da accertamenti fiscali	Il versamento dell'imposta straordinaria, oltre al fatto di sanare le violazioni in materia di monitoraggio valutario, offre al contribuente una copertura da accertamenti sui precedenti periodi d'imposta, pari al valore indicato nella dichiarazione riservata, con riferimento alle contestazioni che abbiano un'astratta riferibilità alle somme occultate (in particolare, contestazione per ricavi non dichiarati). La copertura riguarda prima di tutto le imposte sui redditi, ma interessa anche le altre imposte riconducibili alle attività scudate. L'Agenzia delle Entrate ha poi chiarito un importante aspetto: la protezione derivante dallo Scudo copre anche accertamenti sintetici (quale il redditometro). La copertura da accertamenti interessa anche donatari ed eredi del contribuente; nel caso di attività all'estero in comunione, la copertura riguarda solo il contribuente che aziona lo Scudo. Lo Scudo non opera nei confronti di verifiche che siano già state portate a formale conoscenza (notificate) al contribuente alla data di presentazione della dichiarazione riservata.
Termine	I contribuenti possono azionare lo Scudo entro il 15 dicembre 2009: entro tale data occorre effettuare il versamento, mettendo a disposizione dell'intermediario (in genere, la banca) la somma necessaria, e facendosi rilasciare copia della dichiarazione riservata. L'Agenzia segnala che in alcune situazioni potrebbero verificarsi dei ritardi nel rimpatrio o nella regolarizzazione non dipendenti dalla volontà del contribuente (in particolare, si pensi al caso di smobilizzo di fondi investiti in attività finanziarie strutturate ed articolate che richiedono tempo per essere liquidate): in questo caso le operazioni possono essere perfezionate anche successivamente, purché *"entro una data ragionevolmente ravvicinata"*. Comunque, l'imposta straordinaria deve essere versata entro il 15.12.09.

Regolarizzazione: i Paesi collaborativi	Lo Scudo fiscale può essere azionato sia attraverso il rimpatrio delle attività che attraverso la regolarizzazione. Mentre il rimpatrio è sempre ammesso da qualunque Paese (ovviamente purché il bene sia oggettivamente rimpatriabile), la regolarizzazione (che ha quale caratteristica principale quella di sanare le attività scudate lasciandole all'estero) è possibile solo per i beni che alla data del 5 agosto 2009 erano ubicati in un Paese dell'Unione Europea o in un Paese aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un "effettivo" scambio di informazioni fiscali in via amministrativa (attualmente Norvegia e Islanda). La regolarizzazione è possibile anche per i Paesi dell'Ocse che non hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie. In particolare: Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Turchia.
Rimpatrio e regolarizzazione: modalità	L'Agenzia ha chiarito che, oltre che per il denaro e le attività finanziarie, il rimpatrio è possibile anche per le attività patrimoniali (gioielli, quadri, ecc) tramite il trasporto al seguito. Per evidenti motivi non possono essere rimpatriati gli immobili. Nel caso in cui gli immobili siano ubicati in Paesi non collaborativi (come ad esempio la Svizzera) si è detto che non è neppure possibile la regolarizzazione: in questo caso occorrerà utilizzare una diversa soluzione, azionando lo Scudo attraverso il rimpatrio per equivalente. Sarà possibile vendere l'immobile e rimpatriare il denaro ricavato dalla cessione del bene, oppure conferire l'immobile in società e quindi rimpatriare la partecipazione (purché la società partecipata possieda esclusivamente il bene da scudare).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ULTERIORI MODIFICHE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 55% PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Con il D.M. 6 agosto 2009, pubblicato sulla G.U. n.224 del 26/09/09 (entrato in vigore lo scorso 11/10/09), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha modificato le procedure per ottenere la detrazione Irpef/Ires del 55% in merito a tutte le tipologie di interventi previsti:

- interventi di riqualificazione energetica degli edifici (riduzione del fabbisogno energetico);
- interventi per il miglioramento termico degli edifici (finestre comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;

ed ha sancito il divieto di cumulo di tale agevolazione con la tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici.

L'asseverazione del tecnico abilitato

Indipendentemente dalla tipologia di interventi effettuati, prima dell'entrata in vigore del Decreto in commento, per fruire della detrazione del 55% i passi da seguire erano i seguenti:

- ottenere l'attestato di certificazione o qualificazione energetica;
- ottenere l'asseverazione di un tecnico abilitato (che poteva essere sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori) attestante la conformità delle opere realizzate ai requisiti di legge;
- inviare in via telematica all'Enea (**www.acs.enea.it**), entro 90 giorni dal termine dei lavori, i dati richiesti dall'allegato A e dall'allegato E.

Per gli interventi che iniziano successivamente all'11 ottobre 2009, il Decreto prevede che l'asseverazione possa essere esplicitata nella dichiarazione che il proprietario dell'edificio (o chi ha titolo per fruire della detrazione) deve depositare presso le Amministrazioni competenti in doppia copia insieme alla denuncia di inizio lavori: in tal modo, non sarà più necessario ottenere l'asseverazione da parte del tecnico abilitato.

Si tratta della relazione prevista ai sensi dell'art.28 della L. n.10/91, attestante che il progetto rispetta le prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici.

Permane, invece, l'obbligo di ottenere l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e di inviare i dati richiesti all'Enea, fatte salve le specifiche semplificazioni per alcune tipologie di interventi.

Le semplificazioni relative alla documentazione necessaria

Per gli interventi riguardanti la sostituzione di finestre comprensive di infissi e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di potenza nominale del focolare, ovvero una potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, era previsto che l'asseverazione potesse essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi corredata dalle certificazioni dei singoli componenti, rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Il D.M. 6 agosto 2009 elimina l'obbligo di allegare all'asseverazione la certificazione dei singoli componenti: il produttore delle finestre, degli infissi e degli impianti di climatizzazione invernale non dovrà più corredare la propria certificazione con la certificazione dei singoli componenti degli stessi.

Il Decreto ha ampliato le tipologie di interventi ammessi a fruire della detrazione nei casi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione: sono ora agevolabili, oltre quelli ad acqua, anche i generatori di calore a condensazione ad aria (in tal caso, l'installazione delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica sarà richiesta soltanto ove tecnicamente compatibile).
Inoltre, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, sono stati introdotti nuovi requisiti minimi di efficienza energetica per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009.
Ai fini dell'asseverazione degli interventi di installazione dei pannelli solari realizzati in autocostruzione, invece, è stato eliminato l'obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro solare, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato. Sarà sufficiente il possesso da parte del soggetto beneficiario di un attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione.

La cumulabilità con il premio per impianti fotovoltaici

Il Decreto introduce il divieto di cumulo tra la detrazione 55% ed il premio aggiuntivo previsto dall'art.7 del D.Lgs. n.387/03.

Trattasi della tariffa incentivante, consistente in un contributo corrisposto per un periodo di 20 anni ai soggetti titolari di impianti fotovoltaici in ragione dell'energia prodotta annualmente.
Questo incentivo, che assume la natura di un contributo a fondo perduto, è incompatibile con la detrazione del 55% in quanto mira alla produzione di energia, mentre l'agevolazione per il risparmio energetico favorisce il contenimento dei consumi.
I due benefici, pertanto, sono alternativi e non cumulabili.
Si ricorda che, ai sensi dell'art.10 del Decreto 6 febbraio 2007, la detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi (ad esempio è alternativa alla *c.d. Tremonti-ter*).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: AGGIORNAMENTO E STAMPA DEI LIBRI CONTABILI

Entro il **prossimo 31.12.09,** i contribuenti che tengono la contabilità con sistemi "meccanografici" devono procedere alla stampa dei registri contabili. Entro il medesimo termine, deve essere anche aggiornato e sottoscritto il libro Inventari. Quest'ultimo, si rammenta, deve essere anche sottoscritto dall'imprenditore o dal legale rappresentante per poter essere considerato valido. I registri interessati all'adempimento sono riepilogati nella tabella che segue:

REGISTRI INTERESSATI	
Soggetti in contabilità ordinaria	**Soggetti in contabilità semplificata**
Registri Iva	**Registri Iva**
Registro beni ammortizzabili (*)	**Registro beni ammortizzabili (*)**
Libro Giornale	
Libro inventari	

(*) *Se tenuto con modalità meccanografiche il termine per l'aggiornamento coincide con quello degli altri registri. In caso di tenuta con modalità diverse il medesimo va aggiornato entro il termine per l'invio del modello Unico (30.09.09).*

Con l'occasione, è opportuno che le società verifichino anche lo stato di aggiornamento dei libri sociali (verbali assemblee e verbali del Consiglio di Amministrazione). Sul punto, si ricorda che a partire dallo scorso 30 marzo 2009 per le società a responsabilità limitata non è più obbligatoria (salvo verificare specifiche previsioni statutarie) la tenuta del libro soci, che è stato sostituito dall'obbligo di pubblicità dei trasferimenti quote presso il registro delle imprese. Va infine ricordato l'obbligo di stampa dei mastrini (*c.d. libro mastro*) in forma libera.
Nella tabella che segue sono riepilogate le principali modalità da seguire nell'aggiornamento dei registri:

MODALITÀ DI NUMERAZIONE		
Libro/registro meccanografico	**Tipo di numerazione**	**Esempio** **Registrazioni periodo 01.01.08 –31.12.08**
Libro giornale	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione **dell'anno di riferimento della contabilità**	**2008/1, 2008/2, 2008/3** ecc.
Libro inventari	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno. L'indicazione dell'anno può anche essere omessa **qualora le annotazioni occupino poche pagine.**	**2008/1, 2008/2, 2008/3** ecc. Oppure **1,2,3** … (qualora le annotazioni occupino poche pagine).

Registri fiscali (Registri Iva acquisti, fatture emesse, corrispettivi, beni ammortizzabili ecc..)	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione **dell'anno di riferimento della contabilità.**	**2008/1, 2008/2, 2008/3** ecc.

Per il libro giornale e per quello degli inventari (e non per i registri Iva e per il libro dei beni ammortizzabili) è necessario assolvere l'imposta di bollo nella misura di €14,62 per ogni 100 fogli (€29,24 se i libri si riferiscono ad un soggetto Irpef) e la marca o gli estremi di versamento del modello F23 (in tal caso deve essere utilizzato il codice 458T.) va apposta sulla prima pagina. Se, dal precedente periodo 2007, residuano pagine in relazione alle quali è già stata assolta l'imposta -ad esempio, sono state apposte marche per 100 pagine, ma ne sono state stampate solo 60 - è possibile utilizzare le residue 40 senza alcun pagamento.
Riguardo le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, si ricorda che da giugno 2007 il pagamento di tale imposta avviene mediante rilascio di contrassegni da parte degli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (Lottomatica Italia servizi Spa; Federazione Italiana; Assotabaccai e Poligrafico dello Stato). Le marche da bollo cartacee, che potevano essere utilizzate fino al 31 agosto 2007, sono state sostituite dal 1° settembre in modo definitivo dai contrassegni telematici.

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO					
Libri/registri	Numerazione	Imposta di bollo		Tassa CC. GG.	
		Società di capitali	Altri soggetti	Società di capitali (*)	Altri soggetti
Libro giornale	SI	€14,62 ogni 100 pag o frazione	€29,24 ogni 100 pag o frazione	da €309,87 a €516,46 entro il 16 marzo	Non dovuta
Libro Inventari	SI	€14,62 ogni 100 pag o frazione	€29,24 ogni 100 pag o frazione	da €309,87 a €516,46 entro il 16 marzo	Non dovuta
Registri Iva/II.DD.	SI	Non dovuta		Non dovuta	Non dovuta

(*) La Tassa di CC.GG. non è dovuta per le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata (*c.d. SSD*) in virtù di uno specifico esonero.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Circolare n° 11/2009

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2009

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 novembre al 15 dicembre 2009, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Domenica 15 novembre

- **Regolarizzazione omessi versamenti**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti aventi scadenza il 16 ottobre con sanzione ridotta al 2,75% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità. Dal momento che il termine di versamento cade di domenica, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo (in tal senso dispone infatti la Circolare n.50 del 12.06.02, risposta 19.5).

- **Altre scadenze:**
 - Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
 - Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
 - Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
 - Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lunedì 16 novembre

- **Persone fisiche titolari di partita Iva che hanno rateizzato le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 giugno (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 6 luglio (se interessati dalla proroga)**

Entro il **16 novembre** deve essere effettuato il versamento della **sesta rata** (con applicazione degli interessi annui del 4%) delle imposte, Irpef e Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009, nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione senza alcuna maggiorazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Sempre entro il **16 novembre,** i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata e che hanno deciso, sussistendo i presupposti, di effettuare il versamento del saldo Iva 2008 rateizzando l'importo maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo devono effettuare il versamento **della sesta rata**. Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

- **Persone fisiche titolari di partita Iva che hanno rateizzato le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 luglio (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 5 agosto (se interessati dalla proroga)**

Entro il **16 novembre** deve essere effettuato il versamento della **quinta rata** (con applicazione degli interessi del 4%) delle imposte, Irpef e Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009, nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione con maggiorazione dello 0,40%. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.
Sempre entro il **16 novembre,** i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata e che hanno deciso, sussistendo i presupposti, di effettuare il versamento del saldo Iva 2008 rateizzando l'importo maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo devono effettuare il versamento **della quinta rata**. Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

- **Società semplici, di persone e soggetti equiparati che hanno rateizzato le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 giugno (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 6 luglio (se interessati dalla proroga)**

Entro il **16 novembre** i contribuenti in questione che hanno deciso di rateizzare le imposte dovute in base ad Unico 2009 devono effettuare il versamento della **sesta rata** dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 senza alcuna maggiorazione. Gli interessi dovuti sono pari al 4% annuo. Sempre entro il **16 novembre,** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della **sesta rata** dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo.

- **Società semplici, di persone e soggetti equiparati che hanno rateizzato le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 luglio (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 5 agosto (se interessati dalla proroga)**

Entro il **16 novembre** i contribuenti in questione che hanno deciso di rateizzare le imposte dovute in base ad Unico 2009 devono effettuare il versamento della **quinta rata** dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Gli interessi dovuti sono pari al 4% annuo. Sempre entro il **16 novembre,** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della **quinta rata** dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 giugno (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 6 luglio (se interessati dalla proroga)**

Entro il **16 novembre** i soggetti in questione il versamento **della sesta rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009. Gli importi sono maggiorati degli interessi del 4% annuo. Sempre entro il **16 novembre,** i medesimi soggetti effettuano il versamento della rata in scadenza dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 luglio (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 5 agosto (se interessati dalla proroga)**

Entro il **16 novembre** i soggetti in questione devono effettuare il versamento **della quinta rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Gli importi sono maggiorati degli interessi del 4% annuo. Sempre entro il **16 novembre,** i medesimi soggetti effettuano il versamento della rata in scadenza dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo.

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano le imposte**

Entro il **16 novembre** i soggetti in questione devono effettuare il versamento della rata in scadenza, maggiorata degli interessi del 4% annuo, dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009. Sempre entro il **16 novembre,** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16/03. I soggetti in questione potevano differire il versamento della prima (o unica) rata di trenta giorni rispetto al termini ordinario del 16.07.09; in tal caso, l'importo da versare andava maggiorato dello 0,40%.

- **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il prossimo **16 novembre 2009** i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2008, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di effettuare il versamento rateale, devono versare la **nona rata** del conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099** e che devono essere applicati gli interessi del 4% annuo a decorrere dal 16 marzo.
La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, inoltre, si ricorda che il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata; a tal proposito, si rimanda a quanto illustrato in precedenza, con riguardo alle specifiche scadenze.

- **Versamento Iva mensile**

Sempre **lunedì 16 novembre 2009**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, scade il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre 2009 (codice tributo 6010) dai contribuenti che versano con cadenza mensile, nonché quella riferita al III° trimestre 2009 da parte dei contribuenti che effettuano i versamenti con tale cadenza (codice tributo 6033).

- **Versamento delle ritenute e dei contributi Inps**

Scade sempre il **16 novembre 2009** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di ottobre, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.
Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento dei contributi dovuti alla gestione separata Inps.

- **Versamenti Inps per artigiani e commercianti**

In materia di versamenti previdenziali, scade il **16 novembre 2009** anche il termine per i versamenti relativi alla **III rata dei contributi fissi IVS** dovuti all'Inps per il 2009 da parte di artigiani e commercianti.

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre **lunedì 16 novembre** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente con aliquota pari al 23%.
Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

- **Versamento ritenute da parte dei condomini**

Il **16 novembre** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19/07) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

- **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 novembre 2009** il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel precedente mese di ottobre.

Martedì 17 novembre

- **Istanza rimborso Irap**

Inizia **martedì 17 novembre alle ore 12.00**, con i contribuenti di Molise, Basilicata e Calabria, il programma regionalizzato di trasmissione telematica delle istanze di rimborso Irap. Le date di apertura del canale telematico per l'invio delle istanze sono state differenziate per singola regione, in relazione al domicilio fiscale del contribuente indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, al fine di una miglior gestione dell'adempimento.
Per tutti i dettagli, e in particolare con riferimento alle date di decorrenza per ciascuna regione, si rinvia all'informativa predisposta appositamente in questa circolare.

Venerdì 20 novembre

- **Contributi Enasarco**

Scade il **20 novembre 2009** il termine per il versamento dei contributi Enasarco dovuti con riferimento al terzo trimestre 2009.

- **Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di ottobre 2009**

Il **20 novembre 2009** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

- **Presentazione dichiarazione periodica Conai**

Scade il **20 novembre** anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese ottobre da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento.

Lunedì 30 novembre

- **Persone fisiche non titolari di partita Iva che non sono socie di società di persone, associazioni professionali o soggetti Ires "trasparenti" cui si applicano gli Studi di settore e che hanno rateizzato le imposte e i contributi risultanti da Unico 2009**

Il **30 novembre 2009** scade il versamento della:

- **settimana rata** delle imposte e dei contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009 se il primo versamento è stato effettuato entro il 16 giugno 2009;
- **sesta rata** delle imposte e dei contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009 se il primo versamento è stato effettuato entro il 16 luglio 2009.

Gli importi delle rate vanno maggiorati degli interessi pari al 4% annuo.

- **Persone fisiche non titolari di partita Iva e che sono socie di società di persone, associazioni professionali o soggetti Ires "trasparenti" cui si applicano gli Studi di settore**

Il **30 novembre 2009** scade il versamento della:

- **sesta rata** delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009 se il primo versamento è stato effettuato entro il 6 luglio 2009;
- **quinta rata** delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009 se il primo versamento è stato effettuato entro il 5 agosto 2009.

Gli importi delle rate vanno maggiorati degli interessi pari al 4% annuo.

- **Seconda od unica rata acconto imposte per l'anno 2009**

Scade il **30 novembre** il termine ultimo per effettuare il versamento della seconda od unica rata di acconto per l'anno 2009 ai fini Irpef (codice tributo 4034) ed Irap (codice tributo 3813) da parte dei contribuenti soggetti persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati.
La scadenza riguarda anche le persone giuridiche aventi esercizio sociale coincidente con l'anno solare che devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto Ires (codice tributo 2002) ed Irap (codice tributo 3813).
Scade sempre il 30 novembre il termine ultimo per effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto da parte dei soggetti che si avvalgono del regime agevolato dei **"contribuenti minimi"** (codice tributo 1799).
All'adempimento è dedicato nella circolare uno specifico approfondimento, cui si rimanda.

- **Seconda rata acconto per l'anno 2009 contributi IVS artigiani e commercianti**

Scade il **30 novembre** il termine ultimo per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l'anno 2009 dei contributi Ivs sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani e commercianti sulla base del reddito indicato in Unico 2009.

- **Seconda rata acconto per l'anno 2009 contributi soggetti iscritti alla gestione separata Inps**

Scade il **30 novembre** il termine ultimo per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l'anno 2009 dei contributi Inps dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata Inps che hanno presentato il modello Unico 2009.

- **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.11.09. Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti, anche il versamento delle annualità successive a quelle in

corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

- **Presentazione del modello EMens**

Entro il **30 novembre** si deve effettuare la trasmissione telematica del modello EMens contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte di committenti di collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non), di lavoro autonomo occasionale e di associati per i rapporti di associazione in partecipazione.

Martedì 15 dicembre

- **Dichiarazione riservata attività emerse (Scudo fiscale)**

Il **15 dicembre** costituisce il termine ultimo per presentare la dichiarazione riservata e versare all'intermediario l'imposta straordinaria dovuta. Si ricorda che i codici da utilizzare per il versamento sono stati istituiti con la R.M. n.257/E/09.

- **Modello comunicazione dati da parte degli Enti Associativi (Eas)**

Il **15 dicembre** è il termine ultimo per trasmettere il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti Associativi. Il modello deve essere presentato sia dagli enti già costituiti al 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del D.L. n.185/08, sia da quelli costituitisi successivamente. Per tali ultimi soggetti, il termine di presentazione è quello di sessanta giorni dalla data di costituzione, ovvero del 15 dicembre 2009 se il periodo di sessanta giorni è scaduto prima di tale data. **Per un approfondimento si rinvia all'informativa predisposta appositamente in questa circolare.**

- **Altre scadenze:**

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma